

Chiarimento n. 1

La scrivente intende partecipare alla gara tramite progettista indicato ed in particolare indicando un progettista che ha redatto il progetto posto a base di gara.

Si chiede pertanto che cosa si debba intendere per idonea documentazione atta a dimostrare che l'esperienza acquisita nell'espletamento dell'incarico non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori economici.

Risposta chiarimento n. 1

Il paragrafo 5.2 del disciplinare di gara dispone quanto:

“Ai sensi dell’art. 24, comma 7, del Codice, l’aggiudicatario del servizio di progettazione oggetto della presente gara (PFTE) non può partecipare agli appalti di lavori pubblici nonché agli eventuali subappalti o cottimi derivanti dall’attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all’aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti sopra indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

Ai fini di quanto sopra, si evidenzia che il progetto posto a base di gara è stato redatto dal seguente gruppo di progettazione RTP tra: PRO.REST. S.r.l. (mandataria); Ing. Catasti & Partners (mandante); Dott. Massimiliano Capitani Geologo (mandante)”.

Sul punto sia ANAC che la giustizia amministrativa sostengono che l’art. 24, comma 7 del Codice non introduce una causa automatica ed insuperabile di esclusione a carico del progettista coinvolto nella successiva fase esecutiva, bensì determina un regime di “inversione normativa dell’onere della prova”. Significa che è a carico dell’operatore economico l’onere di dimostrare che l’esperienza acquisita nell’espletamento dell’incarico di progettazione non abbia determinato un vantaggio tale da falsare la concorrenza con gli altri operatori in fase di gara.

Si precisa comunque che:

1. la stazione appaltante ha messo a disposizione di tutti gli offerenti le informazioni fornite per l’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica oltre che il PFTE approvato.
2. Il Progetto di Fattibilità tecnico economica posto a base di gara sarà fornito in formato editabile all’Operatore economico che risulterà aggiudicatario della presente procedura di gara.